

N. 02530/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05568/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sull'istanza di misura cautelare provvisoria nel ricorso in appello RG. 5568 del 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Teatro dell'Elfo s.c. Impresa Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via di Porta Pinciana, 6;

nei confronti di

Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova, n.c.;
Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, n.c.;
Fondazione Teatro Due, n.c.;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n.7479/2016 del 28/06/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) che ha accolto il ricorso n. R.G. 10850/2015 per l'annullamento

- della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, prot. n. 11335/S.22.019.04/99.9, recante la comunicazione dell'assegnazione del contributo per l'anno 2015 in favore del Teatro dell'Elfo Impresa Sociale pari ad €1.059.092,00;

- del Decreto del Direttore Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rep. n. 538 del 12 giugno 2015, recante approvazione dei progetti artistici per le annualità 2015/2017, nonché l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n. 163/1985 per l'anno 2015 e della relativa tabella allegata,

nonché

- del D.M. 1 luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

- del decreto del Direttore Generale dello Spettacolo del MIBAC in data 7 novembre 2014, recante la tipologia, le voci e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi, il punteggio massimo attribuibile per ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori di cui all'Allegato C del D.M. (qualità indicizzata), il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori di cui all'Allegato D del D.M. (dimensione quantitativa);

- del Decreto del Direttore Generale dello Spettacolo del MIBAC del 28 novembre 2014, recante i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei parametri, di cui all'allegato B del D.M. (qualità artistica);

- delle "Linee Guida della Commissione Consultiva Teatro per la valutazione dei Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale" del 17 febbraio 2015;

- del decreto ministeriale del 5 marzo 2015 con cui sono stati determinate - in conformità al parere espresso dalla Consulta per lo Spettacolo nella seduta del 5 febbraio 2015 - le aliquote di ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo del 2015;

- del Decreto del Direttore Generale dello Spettacolo del MIBAC in data 11 maggio 2015, con il quale sono stati definiti, in conformità al parere espresso dalla Commissione Consultiva per il Teatro e alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.M., gli stanziamenti da destinarsi alle attività teatrali di prosa;

- del parere della Commissione Consultiva per il Teatro reso nelle sedute del 3 e 4 marzo, 24 aprile e 3 giugno 2015;-
mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare provvisoria monocratica;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 21/7/2016, e che tale pregiudizio, per le ragioni indicate, sussiste nella specie, essendovi quindi l'estrema gravità ed urgenza di cui agli artt.56 e 98 c.p.a.

Rilevato infatti in particolare, quanto al periculum in mora, che la sentenza appellata ha annullato i provvedimenti impugnati, preordinati ai trasferimenti al settore dello spettacolo dal vivo, senza indicare i procedimenti da seguire per assicurare la continuità del finanziamento a tale vitale settore della cultura italiana, e che tale continuità può essere assicurata mediante l'adozione della sospensione cautelare della sentenza appellata e dei suoi effetti, almeno fino alla trattazione collegiale nella camera di consiglio della medesima istanza;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 21/7/2016;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2016.

Il Presidente
Sergio Santoro